

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MOTTA VISCONTI, CURA CARPIGNANO E ALBUZZANO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

Tra il Comune di Motta Visconti c.f. 82000790152, legalmente rappresentato dal Sindaco De-Giuli Primo Paolo, il Comune di Cura Carpignano c.f. 00489010181, legalmente rappresentato dal Sindaco Dolcini Paolo, ed il Comune di Albuzzano c.f. 00467340188 legalmente rappresentato dal Sindaco Tombola Marco, premesso che:

l'Amministrazione comunale di Motta Visconti con delibera di C.C. n. 40 del 17/07/2014;

l'Amministrazione comunale di Cura Carpignano con delibera di C. C. n. 26 del 15/07/2014;

l'Amministrazione comunale di Albuzzano con delibera di C.C. n. 18 del 18/07/2014,

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997,

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Motta Visconti in Provincia di Milano e Cura Carpignano e Albuzzano in Provincia di Pavia, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Motta Visconti assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale il Sindaco Capo convenzione nomina il supplente, d'intesa con i Sindaci degli Enti convenzionati e salvo approvazione del Ministero dell'Interno ex Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali.

Qualora uno dei comuni convenzionati disponga in organico della figura del Vice segretario, i tre comuni possono avvalersi della sua opera in sostituzione del titolare assente o impedito. Resta fermo che l'incarico di supplenza del Vice segretario non potrà superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non potrà superare i 120 giorni.

Al Segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio per l'accesso alle sedi convenzionate. Il rimborso verrà effettuato con cadenza semestrale dietro richiesta del Segretario.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alla compartecipazione nella spesa di ciascuno. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Spetta al Sindaco del Comune capo convenzione il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività ai sensi dell'art.53 del Decreto legislativo 30/03/2001, n.165, nonché la concessione di ferie, permessi, ecc.

Presso il Comune di Motta Visconti sono depositati gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico del Segretario comunale.



Gli atti ed i provvedimenti di cui ai commi precedenti devono essere portati a conoscenza anche dei Comuni convenzionati a cura del Comune Capo convenzione.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico degli altri due Comuni in convenzione. A tal fine redigerà il rendiconto ed il riparto e li comunicherà agli Enti convenzionati affinché operino il rimborso delle quote spettanti. I Comuni convenzionati, entro il primo semestre di ciascun anno, dovranno versare al Comune Capo convenzione una anticipazione del 50% delle spese annuali a proprio carico.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata allo stato dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Motta Visconti 50%;
- Comune di Cura Carpignano 30%;
- Comune di Albuzzano 20%.

Gli oneri relativi alla corresponsione della indennità di missione, alla partecipazione a corsi, convegni, seminari a cui il Segretario partecipa per l'arricchimento della propria professionalità, saranno anch'essi ripartiti tra i Comuni partecipanti nella misura prevista al punto precedente.

Qualora siano conferite al Segretario comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero eventuali maggiorazioni della retribuzione di posizione così come previsto dall'art. 41, commi 4 e 5 del CCNL 16/05/2001, il relativo onere sarà a carico del Comune interessato.

Il ritardo dei pagamenti oltre il sessantesimo giorno rispetto alle scadenze stabilite o alle comunicazioni effettuate comporterà l'applicazione degli interessi legali sulle somme dovute.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque) a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione. Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità decide il Ministero dell'Interno – Ufficio per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali Sezione Regionale della Lombardia (ex AGES Lombardia) con apposito provvedimento;
- Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco).
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune Capo convenzione.



ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 2[^], (popolazione compresa dai 10.000 ai 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, come risulta di seguito dai dati della popolazione residente nei Comuni partecipanti alla data del 31/12/2013:

Comune di Motta Visconti, n. 7.783

Comune di Cura Carpignano, n. 4.748

Comune di Albuzzano n. 3.609

Non necessita di riclassificazione.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.


ART. 11 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno – Ufficio per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali Sezione Regionale della Lombardia per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Motta Visconti




15 LUG. 2014

Comune di Cura Carpignano

Paolo De

26 LUG. 2014

Comune di Albuzzano



26 LUG. 2014